



Paolo Carnevale*

**La richiesta di *referendum* abrogativo
dinanzi alle risorse della digitalizzazione.**

Qualche prima considerazione sulla sottoscrizione per via telematica**

SOMMARIO: 1. La sottoscrizione digitale e le sue origini – 2. Le proposte di modifica avanzate a seguito della sua introduzione – 3. Una non inutile divagazione artistica – 4. Il rischio della sottoscrizione non ponderata e la necessità di ridimensionarlo. Una piccola proposta.

1. *La sottoscrizione digitale e le sue origini*

L'introduzione della c.d. sottoscrizione digitale delle richieste di *referendum* popolare abrogativo, di cui s'è discusso molto negli ultimi tempi, ha un antecedente remoto e indiretto ed uno prossimo e diretto.

Il primo è rappresentato dalla previsione – contenuta nella legge di bilancio per il 2021 (n. 178 del 2020) all'art. 1, comma 341 (di 1159: *sic!*) – della istituzione di un fondo per la realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali a beneficio esclusivo delle persone in condizione di disabilità, allo scopo «di contribuire a rimuovere gli ostacoli che [ne] impediscono la piena inclusione sociale [...] e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica». Quella raccolta riguarda, in modo specifico, le sottoscrizioni di cui all'art. 8 della legge n. 352 del 1970 che, nel dettare le modalità per l'apposizione delle firme riguardo alle richieste di *referendum* popolare *ex art.* 138 Cost., reca una disciplina applicabile anche ai *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 Cost. nonché pure alle iniziative legislative popolari di cui all'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, visti i plurimi rinvii effettuati rispettivamente dagli artt. 40, 47 e 49 l. n. 352 del 1970.

* Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi Roma Tre.

** Intervento svolto in occasione del convegno *Firma digitale e democrazia diretta*, promosso dalla Fondazione Paolo Galizia - Storia e Libertà in collaborazione con il Master in Istituzioni parlamentari "Mario Galizia" per consulenti d'Assemblea e la rivista *Nomos-Le attualità nel diritto*, tenutosi presso la Sapienza Università di Roma il 13 ottobre 2021.

Si aggiungeva, poi, l'impegno ad assicurare la realizzazione della piattaforma entro l'anno 2021 (comma 343), nonché la previsione che, a partire dal 1° gennaio 2022, «le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352» potranno «essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 341, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; aggiungendo altresì che le «firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352» (comma 344).

Insomma, si trattava di un'operazione specificamente indirizzata a favorire la partecipazione alla vita democratica di soggetti impediti (o comunque in grave difficoltà) a recarsi fuori dalla propria abitazione per esercitare i diritti politici loro astrattamente garantiti, contrassegnata, quindi, da una chiara finalità integrativa, a beneficio di una sfera di persone svantaggiate. In quanto tale, essa aveva riscosso un diffuso plauso anche sul piano sociale da parte, in specie, delle organizzazioni che si occupano della disabilità e dell'*handicap*.

Ebbene, su questa vicenda si innesta quello che è l'antecedente diretto: vale a dire l'art. 38 *quater* della legge n. 108 del 2021 – di conversione del d.l. n. 77 dedicato a “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – il quale, per l'appunto, in emendazione del testo dell'art. 38 in tema di comunicazione digitale delle Pubbliche amministrazioni del convertendo decreto, oltre ad esplicitare in via discorsiva il riferimento alle procedure riguardanti i *referendum* popolari e le iniziative legislative popolari previsti in Costituzione, modifica la legge 178/2020. E lo fa: disponendo l'applicazione alle medesime procedure della disciplina per la presentazione delle istanze alla Pubblica amministrazione per via telematica, ricorrendo alla sottoscrizione mediante identità digitale (SPID), carta di identità elettronica (CIE) e carta nazionale dei servizi (CNS); anticipando al luglio del 2021 il termine per l'applicazione della nuova regolamentazione (in attesa della predisposizione della piattaforma digitale) e, in specie, della possibilità di raccogliere le firme anche attraverso un documento informatico, predisposto dai promotori della raccolta, sottoscritto con firma elettronica qualificata; ma, soprattutto, eliminando l'originario riferimento alle persone disabili, trasformando l'originaria disciplina in normativa di carattere generale. Ad esserne significativamente mutata è evidentemente anche la *ratio* di fondo della stessa che, dal fine dell'inclusione partecipativa delle persone svantaggiate transita ad un più generico obiettivo di facilitazione e snellimento delle procedure in questione.

Si potrebbe discutere sull'omogeneità dell'emendamento in parola alla disciplina emendata e, più in generale, al perimetro definito dal preambolo del decreto-legge che evoca la straordinaria necessità e urgenza “di definire la strategia e il sistema di *governance* nazionali per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari”, “imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani, per consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad essi riferiti”, “di introdurre misure relative all'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici”.

Tutti noi sappiamo, tuttavia, quanto l'omogeneità contenutistica e funzionale cui è vincolata la diade decreto-legge – legge di conversione costituisca un limite duttile, ancorché non del tutto elastico.

Quel che, forse, vale la pena di notare è piuttosto un'altra cosa.

L'emendamento in questione, ancorché sostenuto dall'ampio consenso delle forze parlamentari e ad onta del parere negativo del governo, è stato tuttavia approvato utilizzando il “veicolo” del maxi-emendamento con posizione della questione di fiducia, ricorrendo cioè ad una pratica che, oltre ad essere di assai dubbia legittimità costituzionale, rappresenta una forma di mortificazione della ordinaria dialettica Parlamento-Governo e della fisiologica partecipazione del primo alle scelte operate dal secondo. Il voto bloccato dell'Assemblea su di un testo legislativo frutto dell'accordo sottobanco fra Governo e maggioranza è infatti, di là dalla chiara elusione dell'art. 72 Cost., una potenziale di caricatura di quella partecipazione e delle sue forme proprie. Ed è interessante notare, come è stato opportunamente rilevato, che una modifica normativa dichiaratamente tesa a favorire la partecipazione (popolare) ad iniziative di prioritario rilievo politico-costituzionale possa avvalersi di un mezzo che quella medesima partecipazione (dei rappresentanti del popolo) finisce per avvilire.

Un simile paradosso spinge forse a chiedersi se estendere la generica “nobilitazione del mezzo attraverso il fine” anche ad ipotesi in cui il primo sia espressione di una prassi che quel medesimo fine tende a negare.

2. Le proposte di modifica avanzate a seguito della sua introduzione

Passata un po' sotto silenzio l'introduzione della sottoscrizione digitale dei *referendum* e delle proposte legislative popolari, intorno ad essa si è sviluppato un significativo dibattito in concomitanza della ripresa su larga scala dell'iniziativa in tema di *referendum* abrogativo, come non si vedeva da tempo nel nostro paese – sei richieste in tema di giustizia, una in tema, per dir così, di eutanasia, una tesa all'abolizione della caccia, un'ultima in punto di depenalizzazione dell'uso della cannabis – al cui buon esito l'ottimo (in taluni casi addirittura straordinario) rendimento offerto dal nuovo strumento ha in una certa misura contribuito. I tempi, in alcuni casi estremamente accorciati, della raccolta e i suoi “numeri”, talora assai ingenti e molto al di là della soglia costituzionalmente prevista delle cinquecentomila firme, stan lì a dimostrarlo. Quel che richiedeva – come chi ha avuto esperienza in materia sa molto bene – un ingente sforzo organizzativo, spesso reso assai più difficile dalla presenza di non pochi ostacoli e resistenze burocratiche e tale da consegnare l'iniziativa referendaria nelle mani robuste di chi poteva avvalersi del supporto di strutture ed enti di un certo rilievo – partiti, sindacati, ecc. – sembra ora d'improvviso perdere buona parte della sua asperità mercé il ricorso alla sottoscrizione telematica.

Si sono, in proposito, levate voci di preoccupazione verso ciò che è stato considerato un “eccesso di facilità” indotto dalla nuova forma di raccolta-firme, dando nuova linfa a (già in passato avanzate) proposte di modifica della normativa vigente, essenzialmente polarizzate intorno alla necessità di aumentare il *quorum* delle cinquecentomila sottoscrizioni, da un verso, e

di (in vario modo) anticipare il giudizio di ammissibilità sulle richieste referendarie assegnato alla Corte costituzionale, dall'altro.

Dico subito che né l'una, né l'altra prospettiva di riforma mi persuade.

Non la prima, soprattutto ove essa faccia leva sull'argomento dell'incremento della popolazione e quindi degli aventi diritto al voto dall'epoca della redazione della Carta costituzionale.

Invero, a me pare che la soglia di elettori richiesta dall'art. 75 Cost., quantificata com'è in termini assoluti al pari di quella riguardante l'iniziativa regionale, vada intesa come espressiva di un sufficientemente diffuso consenso intorno alla richiesta referendaria o, più precisamente, intorno alla sua promozione. Non si tratta, quindi, di ancorare quella soglia alla consistenza del corpo elettorale, ma di considerarla *valevole in sé* in quanto indicativa del coinvolgimento di una fetta rilevante del corpo elettorale ai fini dell'innescò della miccia referendaria. Una miccia, peraltro, che deve superare non pochi ostacoli per giungere al detonatore del voto popolare.

Ad ogni modo, la proposta di incremento della quota dei cinquecentomila elettori portata ad un valore più elevato, sempre formulato, però, in termini assoluti – si parla, a questo proposito, di ottocentomila firme – a me sembra apparire in sé contraddittoria perché nega quell'ancoraggio alla variazione del corpo elettorale da cui trae ragione. Contraddizione che, a mio parere, crescerebbe ulteriormente ove si volesse associare a quell'incremento, quasi fosse una compensazione, il diverso computo “al ribasso” del *quorum* di validità, mercé l'aggancio alla quota, non degli aventi diritto, ma dei votanti alle ultime elezioni politiche generali (o dei votanti medi nel corso delle elezioni più recenti). Vero è che una simile proposta, in sé ragionevole, servirebbe ad arginare il crescente fenomeno dell'astensionismo, solo che per sostenere tale soluzione bisognerebbe abbandonare proprio il richiamo alla variazione della popolazione votante, il quale, se preso in considerazione in questo caso, dovrebbe portare a – a conti fatti – ritenere abbondantemente compensato, da un punto di vista numerico, l'incremento dell'astensione dalla crescita del corpo elettorale dal quarantotto ad oggi.

Per non dire che la proposta in questione parrebbe avversata dal dato di contesto dell'onda lunga di una costante decrescita della popolazione del nostro paese, oramai interessato da un persistente fenomeno di denatalità, che ha portato negli ultimi sette anni – secondo quanto risulta dai rilevamenti Istat – ad una diminuzione della popolazione pari ad oltre un milione di individui.

Vengo, a questo punto, alla seconda proposta di riforma.

Si tratta, anche in questo caso, di una idea ricorrente: quella cioè di anticipare il giudizio di ammissibilità delle richieste referendarie ad opera della Corte costituzionale ad un momento anteriore a quello del raggiungimento della soglia dei cinquecentomila elettori, reclamando il suo intervento al conseguimento di una quota intermedia di sottoscrizioni che assicuri all'iniziativa ablatoria popolare un certo grado di consistenza in termini di consenso.

Se non ricordo male, la richiesta di anticipazione del giudizio della Corte collocandolo nel corso della campagna per la raccolta delle firme era stata in origine motivata sulla base dell'esigenza di evitare l'ingente sforzo organizzativo della raccolta ai promotori di richieste di *referendum* poi destinate a non superare il vaglio di ammissibilità. Ora che il quadro cambia radicalmente, proprio per il fatto che la novità della sottoscrizione digitale alleggerisce

sensibilmente l'entità dell'impegno a raccogliere le firme, la proposta assume una nuova motivazione: evitare alla Corte costituzionale di giudicare richieste di *referendum* supportate da una sovrabbondanza di consenso, provviste, come dire, di una sorta di plus-valore democratico – per scomodare una celebre espressione – trovandosi nella scomoda condizione di esercitare lo scrutinio sotto la forte pressione politica rappresentata dal largo consenso ottenuto dall'iniziativa e, magari, sbarrare ad essa il passo al prezzo di contrapporsi frontalmente alla “robusta” istanza popolare.

A parte ogni considerazione del fatto che la prefigurata riforma – che, va sottolineato, avrebbe dalla sua una praticabilità ben maggiore rispetto alla precedente, dovuta alla possibilità di intervenire, non sulla Costituzione, ma solamente sulla legge n. 352 del 1970 – dovrebbe valere solo per le iniziative popolari e non anche per quelle regionali, onde si dovrebbe immaginare un duplice procedimento referendario a cadenze differenziate, a seconda della diversa provenienza dell'iniziativa, quel che viene da fare è un doppio rilievo.

Va, innanzitutto, osservato che il benefico effetto di alleggerimento del giudizio di ammissibilità dall'eccesso di tensione politica prefigurato dai promotori della riforma avrebbe, per contro, la meno benefica conseguenza, nella eventualità di plurime iniziative referendarie attivate nel corso dell'anno, di una multipla chiamata in causa della Corte, stante che il suo scrutinio non sarebbe più “a pacchetto” ma per singola richiesta. Eventualità tutt'altro che remota, complici, da un lato, il *quorum* più basso di firme da raggiungere per attivare il giudizio della Corte costituzionale e, dall'altro, l'effetto incrementale ascrivibile proprio alla novità della sottoscrizione digitale. Ne potrebbe derivare, per il giudice costituzionale, un carico di lavoro ed una esposizione decisamente più ingenti.

C'è poi una seconda (e forse più rilevante) considerazione critica.

Così ricollocato nel procedimento referendario, il giudizio della Corte, ove positivo, si trasformerebbe inevitabilmente in un fattore di accreditamento dell'iniziativa abrogativa popolare, in grado di riflettersi non poco sulla raccolta delle firme. Insomma, l'avallo all'ammissibilità si atterrebbe a volano del consenso, coll'evidente effetto di caricare la decisione dei giudici di Palazzo della Consulta di una valenza politica che riporterebbe la Corte sotto i riflettori, per l'appunto, del dibattito pubblico. Sotto quei riflettori a cui la proposta in esame voleva in qualche modo sottrarla.

Senza dire, infine, che il giudizio della Corte posto in mezzo al guado, per come il giudizio di ammissibilità si è ormai configurato soprattutto alla stregua della valutazione sulla omogeneità (e dintorni) del quesito, potrebbe finire per influenzare il processo di acquisizione delle firme, introducendo un elemento di turbativa, ogniqualvolta l'ammissibilità della richiesta sia accompagnata ad una sua conformazione di senso. Così che la richiesta di *referendum* assumerebbe una portata diversa, a valle e a monte del giudizio di ammissibilità, e con ciò il consenso prestato potrebbe non essere lo stesso “prima” e “dopo” la pronuncia.

3. *Una non inutile divagazione artistica*

È bene, a questo punto, tornare al tema (che qui ci occupa) della sottoscrizione digitale della richiesta di *referendum* abrogativo.

Per poterne parlare, si può prendere le mosse da una domanda: si può non essere soddisfatti dell'eliminazione di barriere frapposte all'esercizio di un diritto politico costituzionalmente tutelato? A questa potrebbe seguire un secondo interrogativo: semplificare e rendere più agevoli le modalità attraverso le quali assicurare gli adempimenti necessari a quell'esercizio non significa, forse, implementare la Costituzione? E implementare la Costituzione, assicurando le condizioni migliori per l'esercizio di un diritto ch'essa prevede, non costituisce un compito prioritario del legislatore?

Si tratta di quesiti dall'indubbio sapore retorico, in cui il chiesto cela in sé già la risposta: nel primo caso negativa, nel secondo e terzo positiva. È un po' come se ci chiedessimo: possiamo non esser contenti dell'eliminazione delle barriere architettoniche?

Se, poi, a questo si aggiunge che, proprio l'innovazione normativa di cui qui si discute consente al nostro Paese di colmare il deficit di rispetto del Patto sui Diritti Civili e Politici, accertato dal Comitato per i diritti umani dell'Onu, e di rispondere alla condanna subita in quella sede nel 2019, direi che il compiacimento è difficilmente negabile.

Del resto, chi scrive non crede in alcun modo al sinallagma fra fatica *della* scelta e ponderazione *nella* scelta. È piuttosto convinto – e su questo vorrei incentrare le mie considerazioni – della non assoluta neutralità della modalità espressiva riguardo alla formulazione della scelta e che semmai – per l'equazione diametralmente opposta a quella precedente – un eccesso di facilità nella espressione *della* scelta possa indurre a (o recare con sé) una disinvoltura *nella* scelta.

Mi spiego ricorrendo alla letteratura.

A venirmi in mente, infatti, proprio in merito al *thema* qui esaminato – sembrerà strano e forse un po' bizzarro – è un racconto di un importante scrittore e romanziere portoghese della seconda metà del diciannovesimo secolo: José Maria de Eça de Queirós, autore prediletto fra gli altri da José Luís Borges. La novella, del genere fantastico, si intitola *O mandarim* e racconta delle prodigiose vicende che accadono, per intervento del diavolo in persona, ad un oscuro e dimesso funzionario ministeriale che vede sconvolta la propria esistenza proprio dal fatto di aver ceduto alle allettanti proposte tentatrici di satana. Il racconto è noto da noi, quantomeno al grande pubblico, per la trasposizione teatrale, operata da Garinei e Giovannini negli anni sessanta dello scorso secolo per trarne la trama di una delle loro più popolari commedie musicali, rimasta celebre anche per la fortunatissima colonna sonora del maestro Gorni Kramer: “Un mandarino per Teo”.

La vicenda – mi riferisco, perché nota ai più, alla trasposizione teatrale – narra di una squattrinata comparsa di Cinecittà che riceve d'improvviso due loschi figure – emissari di satana – che gli propongono un affare seducente: premendo un campanello potrà far morire dall'altra parte del mondo un facoltoso mandarino cinese, ne erediterà le ricchezze senza che alcuno possa mai scoprire la causa prima di quella morte e risalire a lui. La lusinga è troppo forte e Teo non resiste, preme il campanello e dopo qualche giorno è avvicinato da un notaio che gli consegna, a titolo di anticipo dell'eredità maturata, un'ingente somma. All'infatuazione per l'improvvisa

ricchezza e all'iniziale abbandono al godimento sfrenato segue, per farla breve, un mutamento di stato d'animo dovuto al senso di rimorso che lo porta a rifiutare il resto dell'eredità e a dover restituire, con l'ausilio degli amici – visto che la somma era stata già dilapidata – l'anticipo ricevuto dal notaio che altri non è che il diavolo in persona.

4. Il rischio della sottoscrizione non ponderata e la necessità di ridimensionarlo. Una piccola proposta.

Cosa voglio dire con questo racconto? Per quale ragione l'ho evocato?

Perché a me genera la seguente domanda: il protagonista del racconto avrebbe ucciso il mandarino cinese se, in luogo del semplice pigiare il campanello, avesse dovuto acquisire il porto d'armi, comperare un'arma da fuoco, prendere un biglietto d'aereo per la Cina, ecc.?

Probabilmente no, mi viene da rispondere. È infatti nella banalità del gesto che si cela in tal caso la praticabilità della scelta.

E questo quale significato può avere per il discorso che si sta qui facendo?

Forse che la firma digitale può considerarsi omologa al campanello di Teo? Si può pensare che essa generi di per sé disinvoltura nell'opzione dell'elettore-sottoscrittore?

No. Non è questo che intendo dire.

Voglio piuttosto richiamare l'attenzione sul problema delle condizioni necessarie a consentire l'adozione di scelte quanto più possibile consapevoli e frutto di sufficiente maturazione in capo all'elettore chiamato a dar corpo, con la propria opzione personale, ad una decisione collettiva idonea ad esitare in una rilevante decisione pubblica. Tanto più laddove quell'opzione possa essere assunta con uno schioccare di dita – il clic del proprio *personal computer* – e – per dirla col linguaggio evangelico – nel segreto della propria stanza.

Non si tratta certo per l'ordinamento di garantire la contezza della scelta, obiettivo in sé non perseguibile *per legem*, ma per l'appunto assicurare l'*habitat* o il contesto possibile del suo generarsi. Questo sì è un obiettivo conseguibile *per legem e ab externo*.

Del resto, per restare in argomento, vale la pena di ricordare come il conio giurisprudenziale del requisito della omogeneità del quesito, nella celebre decisione “madre” in tema di ammissibilità delle richieste di *referendum* abrogativo della nostra Corte costituzionale – la sentenza n. 16 del 1978 – si sia mosso proprio in questa logica. A spingere la Corte, infatti, ad introdurre all'epoca il criterio in questione fu, come noto, la necessità di salvaguardare la libertà di scelta del votante in termini di consapevolezza dell'opzione da assicurarsi attraverso una formulazione del quesito abrogativo che, incidendo su di un complesso normativo anche assai articolato, lo abbia selezionato in modo da renderlo riconducibile ad un comune principio ispiratore, provvedendolo di una “matrice razionalmente unitaria” in grado di unificarlo. Principio ispiratore e matrice razionalmente unitaria che, agli occhi del cittadino votante, finiscono per esprimere il senso stesso dell'opzione a lui rimessa, definendo in sostanza il vero e proprio *thema decidendum*.

Ebbene, anche in questo caso, la redazione del quesito secondo omogeneità costituisce non certo la garanzia della scelta consapevole, ma la cornice esterna, la condizione di contesto perché

L'opzione dell'elettore, resa individuabile nel suo oggetto, possa essere assunta con un certo grado di cognizione, nel rispetto del principio della libertà di voto predicata dall'art. 48 Cost.

Tutto questo, nel caso qui in considerazione, cosa potrebbe significare?

Un'indicazione possiamo trarla interrogando il nostro testo costituzionale. Quando questo vuole, infatti, evitare decisioni esposte al rischio di non adeguata maturazione, se non addirittura disinvolve o corsare, cosa fa? Opera sul fattore temporale, attingendo alla previsione di termini minimi.

Si pensi al procedimento disegnato dall'art. 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi costituzionali oppure, su di altro piano, all'*iter* per la discussione ed approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Governo, ai sensi della normativa recata dal quinto comma dell'art. 95 Cost. Lì si prescrive che tra la prima e la seconda deliberazione di ciascuna Camera debba intercorrere “un intervallo non minore di tre mesi”; qui si richiede che la discussione della mozione debba avvenire “non... prima di tre giorni dalla sua presentazione”.

Molto eloquente, ai nostri fini, è in modo particolare la previsione dell'art. 138 Cost., ove – come è stato ben messo in luce in occasione del più recente dei tentativi di modificazione “in deroga” dell'art. 138 della Costituzione operati nella nostra storia repubblicana, riguardante, fra l'altro, proprio il profilo cronologico del procedimento – il lasso di tempo minimo appare utilizzato in funzione di ponderazione della decisione da assumersi da parte delle Camere, onde queste abbiano tutto il tempo per adottarla con la necessaria distensione, ma anche per consentire che, fuori delle aule parlamentari, nell'opinione pubblica si apra un dibattito circa senso e portata della scelta in discussione, in grado di accompagnare la discussione parlamentare e, se del caso, di svilupparsi ulteriormente in caso di attivazione dello strumento referendario.

Insomma, il tempo come fattore di raffreddamento e di attrito, ma anche come spazio per l'elaborazione della decisione all'interno di un dibattito e di confronto collettivo, ai fini della maturazione quanto più ponderata e consapevole della scelta da compiere.

La lezione che se ne può trarre ai nostri fini è quella di scampare dal pericolo, cui la novità della sottoscrizione elettronica della richiesta di *referendum*, con le caratteristiche di rapidità, immediatezza, ma anche di potenziale isolamento della scelta ch'essa consente, può andare incontro. Pericolo che può essere indicato evocando, in certo qual senso, la fortunata formula della “*bubble democracy*”; di una democrazia che, divenuta orfana del pubblico, appare segnata dalla partecipazione di individui isolati in “bolle”, poco aperti al confronto pubblico delle idee e molto più inclini a rafforzare le proprie, non riuscendo a diventare, anche quando inseriti in contesti collettivi, molto più di sé medesimi.

La decisione disinvolta perché immediata, solipsistica e non maturata attraverso un dibattito pubblico, è il rischio, quindi, che intravedo come altra faccia della medaglia dell'opportunità offerta dal nuovo strumento. D'altra parte il *rush* della raccolta delle firme in pochissimi giorni – cui pure s'è assistito nelle settimane scorse per alcune richieste referendarie – non rende quella prefigurata una preoccupazione del tutto intellettuale.

È da tale pericolo, e non da altro e men che mai dalla sottoscrizione elettronica in sé, che bisogna guardarsi.

Come scongiurarlo o quantomeno attenuarlo?

Avanzo, a mo' di suggestione, una piccola proposta di cui sono in parte debitore all'intuizione originaria espressa da un collega del mio Dipartimento in occasione di una casuale chiacchierata avuta con lui.

Si potrebbe, a mio avviso, metter mano ad una modifica della legge n. 352 del 1970, prevedendo un "termine minimo" intercorrente dalla presentazione della richiesta referendaria e la pubblicazione del quesito nella Gazzetta Ufficiale, da un verso, e l'inizio della raccolta delle firme, dall'altro. Esso, senza fuoriuscire dalla stessa legge, potrebbe essere individuato nell'intervallo temporale di trentaquattro giorni, indirettamente previsto dall'art. 52 mercé il rinvio alla disciplina in tema di campagna elettorale dettata dalla legge n. 130 del 1975. Termine – vale la pena di ricordare – a suo tempo ritenuto incomprimibile nel noto parere in tema di computo del periodo di sospensione e ripresa del procedimento referendario in seguito allo scioglimento delle Camere, ai sensi dell'art. 34 l. n. 352 del 1970, reso dal Consiglio di Stato nel febbraio del 1973, in ragione dei complessi problemi posti dallo slittamento della data di svolgimento del *referendum* sul divorzio in conseguenza della fine anticipata della V legislatura.

Insomma, creare un "cuscinetto temporale" a monte della raccolta di firme al fine di assicurare che questa sia preceduta dall'affermarsi di uno spazio di comunicazione possibile per l'elettore (potenziale sottoscrittore) non limitato al contatto con i soli promotori, né alla solitudine di quella esclusiva relazione, ma in cui, raggiunto dalle opinioni degli assertori o detrattori dell'iniziativa e magari da una pluralità di strumenti informativi, possa formare la propria determinazione.

Qualcuno, come si sa, proprio in seguito all'introduzione della sottoscrizione elettronica *ex lege* n. 108 del 2021 ha prefigurato lo scenario non certo esaltante di raccolte di firme per via telematica promosse o comunque decisamente stimolate (o indirizzate) da *influencer* in grado, da soli, di mobilitare, in men che non si dica, tanti *follower* quanti la quota costituzionale di cinquecentomila sottoscrittori esige.

Ebbene, ritengo che la proposta avanzata, oltre tutto di non complessa realizzazione per la sua semplicità e la modifica a livello soltanto legislativo che essa comporta, possa, almeno in parte, scongiurare simili derive e favorire un ascolto meno univoco e più disteso. Tanto che – mi permetterei di ironicamente concludere – se di influenze si vuole parlare, almeno si tratti di influenze che, piuttosto che discendere da un singolo personaggio popolare nella rete che assume le vesti del *maître a penser* di turno, possano derivare da un confronto, anzi – se mi è consentito – da un "traffico di influenze" che, in questo caso, da "reato" trasformerei volentieri in "auspicio".